

Oggetto: relazione tecnica di accompagnamento al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Premesso che:

1. l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 indica le funzioni spettanti ai Comuni;
2. l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
3. la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
4. l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Ciò premesso, permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio.

A tal fine appare opportuno richiamare:

- l'art. 1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n.147;
- l'art. 1, comma 611 della L. 23/12/2014, n.190, il quale stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i., e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- l'art.1, comma 612 della legge 190/2014 che prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Infine, appare opportuno richiamare, in ultimo, la delibera della Sezione di Controllo della Regione Sicilia n. 61/2016 del 26/02/2016, avente ad oggetto " verifica dei piani di razionalizzazione delle Società Partecipate, che indica, tra l'altro, le modalità con cui operare, da parte dei Comuni, le dette verifiche e indica questo Comune , nell'allegato "C", cioè tra i Comuni che non hanno provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione, la necessaria relazione tecnica e che tale omissione impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione.

Le partecipazioni, che si riportano di seguito, risultano essere in percentuali minime e tali per cui il Comune non ha alcuna determinante rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione. Esse hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale quali il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato, programmazione e sviluppo economico per imprese operanti nel territorio. Non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate, ma viene esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per i servizi prestati nell'interesse dell'ente o versate le quote di adesione. Pertanto, non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett. a), b) e c), per cui non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento.

Di seguito, si rimette, anche , in forza di una più attenta e corretta verifica operata, le schede riassuntive delle partecipazioni detenute dal Comune di Serradifalco

ATO 3 – S.R.R. CALTANISSETTA PROVINCIA NORD

Corso Umberto 134 – CALTANISSETTA

Oggetto	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale
Forma giuridica	Società consortile S.P.A
Anno di costituzione	22/10/2012
Anno di cessazione	31/12/2030
Stato della società	In corso di attivazione delle attività
Partita IVA - C	01897400857
Rappresentanti	n. 1
Dell'Amministrazione	
Oneri complessivi di €	
bilancio	

Risultati di bilancio di 2012 esercizio	2013	2014	2015
	- € 3.788,00	- € 24.298,00	- € 25.294,00
Percentuale Comune	04,81%		
Numero Amministratori	3	Compenso	0

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale Ottimale. Si propone, pertanto, il mantenimento della partecipazione detta a fronte della natura del servizio reso, essendo attualmente la Società gestore del servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento di servizi pubblici .

ATO IDRICO 6
Via Palmiro Togliatti, 2/A - 93100 Caltanissetta

Oggetto Servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta
Forma giuridica Società consortile S.P.A
In liquidazione

Anno di costituzione
Anno di cessazione 31/12/2032
Stato della società In corso di liquidazione – gestione commissariale
Partita IVA – C F 039930851930851

Rappresentanti
Dell'Amministrazione
Oneri complessivi di €
bilancio

Risultati di bilancio di 2012 esercizio	2013	2014	2015
Percentuale Comune	1,77%		
Numero Amministratori	Gestione commissariale	Compenso	0

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Caltanissetta è un Consorzio di funzioni costituito tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio.

La società è in liquidazione ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 09/01/25013.

ATO Ambiente CL1 Spa
Via S. D'Acquisto, P.zzo Tumminelli
93000 Caltanissetta - Italia

Oggetto Servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta
Forma giuridica Società consortile S.P.A
In liquidazione

Anno di costituzione 30/12/2002
Anno di cessazione 31/12/2032
Stato della società In corso di liquidazione – gestione commissariale

Partita IVA – C F	01665600852			
Rappresentanti Dell'Amministrazione			1	
Oneri complessivi di bilancio			€	
Risultati di bilancio di 2012 esercizio		2013	2014	2015
	-€ 3.788,00	-€ 24.298,00	-€ 25.294,00	
Percentuale Comune	4,36 %			
Numero Amministratori	Gestione commissariale	Compenso	0	

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale ed è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord.

GAL TERRE DEL NISSENO Soc. Cons. arl
Viale Regina Margherita, 28 Caltanissetta

Oggetto	Promozione di nuove iniziativa economiche nell'ambito del territorio della Provincia di Caltanissetta			
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata			
Anno di costituzione	26/01/2011			
Anno di cessazione	31/12/2050			
Stato della società	In attività			
Partita IVA – C F	01859310854			
Rappresentanti Dell'Amministrazione			1	
Oneri complessivi di 0,00 bilancio				
Risultati di bilancio di 2012 esercizio		2013	2014	2015
Percentuale Comune	2,22 %			
Numero Amministratori		Compenso	0	

Ha lo scopo di promuovere l' avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

Il gruppo di azione locale "Terre del nisseno" è una società consortile istituita nell'ambito dell'Asse 4 "Approccio LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013.

Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile e se ne propone il mantenimento fino al raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre si registra:

	Società Helsim Management e Sistemi Enti Locali SPA			
	Via E. Amari 8 – Palermo			
Oggetto	Progettazione e gestione procedure informatiche per il settore pubblico			
Forma giuridica	Società per Azioni			
Anno di costituzione	07/05/1991			
Anno di cessazione				
Stato della società	inattiva oramai da più di dieci anni			
Partita IVA – C F	03969100829			
Rappresentanti Dell'Amministrazione	1			
Oneri complessivi di bilancio	0,00			
Risultati di bilancio di esercizio	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0
Percentuale Comune	12,50 %			
Numero Amministratori	Compenso			0

La Società è stata costituita il 07/05/1991 ed ha come oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi. Tale società, come risulta da una visura effettuata presso la Camera di Commercio di Palermo, risulta essere inattiva oramai da più di dieci anni e non sono stati più rinnovati, a decorrere dai primi anni 2000 né il Consiglio di Amministrazione e né il Collegio dei Sindaci e pertanto, la partecipazione societaria di questo Ente in seno alla Helsim s.p.a. non è ritenuta più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In tal senso, con la deliberazione n. 127 del 31/12/2015, la G.M. ha disposto la dismissione della partecipazione azionaria con la Helsim spa, ai sensi della L. n. 147/2013.

Il Responsabile dell'Area di P.O.2
rag. Giuseppe Giudice